

CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

REGOLAMENTO ATTUATIVO INTERNO

(ex art. 30 Regolamento di Gestione)

DI

AUTOTUTELA ECONOMICA DEL MOF

(Ente Gestore e Attività commerciali dei concessionari ammessi alle vendite)

Approvato con Provvedimento dell'Ente Gestore del 13.04.2016

REGOLAMENTO ATTUATIVO INTERNO (ex art. 30 Regolamento di Gestione)

DΙ

AUTOTUTELA ECONOMICA DEL MOF

(Ente Gestore e Attività commerciali dei concessionari ammessi alle vendite)

Art. 1 (presupposti e finalità)

A seguito di ripetute segnalazioni pervenute da parte degli operatori del MOF e dalle loro associazioni di categoria, nonché dal costante monitoraggio dell'Osservatorio Crediti, l'Ente Gestore ha rilevato il continuo verificarsi di un crescente fenomeno di insoluti commerciali da parte di ditte acquirenti che stanno seriamente compromettendo l'ordinato equilibrio commerciale del MOF, nonché pregiudicando la stabilità stessa delle aziende concessionarie.

Un analogo fenomeno di insoluti si sta sempre più verificando anche nei confronti dello stesso Ente Gestore, tanto da pregiudicarne in maniera preoccupante l'equilibrio economico-finanziario con potenziali ripercussioni in danno ulteriore degli stessi operatori concessionari, chiamati - ai sensi del richiamato Regolamento di Gestione - a farsi carico degli eventuali disequilibri finanziari dello stesso Ente Gestore.

E' stato altresì segnalato, ed anche riscontrato dallo stesso Ente Gestore, che nonostante i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Ente Gestore nei confronti dei soggetti responsabili, ivi compreso anche la inibizione temporanea o permanente da ogni attività di accesso all'area "A" con la contestuale disattivazione dei badge di ingresso, questi riescono comunque ad eludere tali provvedimenti continuando a svolgere le medesime attività (commerciali, di intermediazione, di facchinaggio, ecc.) non più in proprio ma facendo ricorso all'utilizzo "fittizio" di altre ditte o a "prestanomi" o anche avvalendosi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare altrui interessi, continuano di fatto ad accedere al MOF e ad operare indisturbati.

Tali comportamenti si rivelano elusivi delle norme regolamentari e finiscono per determinare una sorta di impunità per tutti quei soggetti per i quali diversamente sarebbe inibito l'accesso, consentendo ad essi di arrecare grave danno sia alla corretta operatività del Centro agroalimentare, sia agli stessi operatori inconsapevoli, potendo continuare - sia pure sotto altro nome o eventuale prestanome - a ricreare le medesime condizioni di danno finanziario e/o di irregolarità amministrativa nei confronti degli operatori concessionari e dello stesso Ente Gestore, per le quali gli effettivi titolari (occulti) sono stati sottoposti ai provvedimenti disciplinari inibitori dell'accesso al MOF.

A maggior ragione se si tiene conto che il Regolamento di Gestione - ex art. 35, 7° comma, lettere b) e c) - contempla già nei confronti degli stessi operatori concessionari il principio di autotutela economica dell'Ente Gestore e delle attività generali del Centro Agroalimentare, prevedendo nei loro confronti vincoli e sanzioni nel caso in cui il concessionario risulti moroso a qualunque titolo nei confronti dell'Ente Gestore o degli altri Enti e/o soggetti cui sono affidati specifici servizi di Mercato. Inoltre, detto principio di autotutela economica, è stato già esteso dall'Ente Gestore nei confronti degli operatori concessionari anche per il rilascio di qualsivoglia autorizzazione.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del richiamato Regolamento di Gestione, la disciplina dello stesso deve applicarsi a tutte le attività operative e funzionali del Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi, nonché a tutte le attività d'impresa svolte da operatori dell'indotto e dei servizi accessori a tali settori, costituendo essi un unico sistema distrettuale di filiera integrata e funzionale denominato "Sistema MOF".

Per le ragioni di cui sopra, il presente "Regolamento attuativo interno" si rende indispensabile al fine di estendere - in quanto applicabile in "analogia legis" - la disciplina del Regolamento di Gestione e del correlato Regolamento di Mercato, approvati con DD.GG.R. n. 946 del 08.11.2005 e n. 152 del 22.03.2006, con particolare riferimento ai principi di autotutela economica e commerciale dell'Ente Gestore e delle attività commerciali del MOF, anche a tutti gli acquirenti che risultino morosi nei confronti degli operatori nel pagamento delle transazioni commerciali nonché a tutti i soggetti che risultino morosi a qualunque titolo nei

confronti dell'Ente Gestore o degli altri Enti e/o soggetti cui sono affidati specifici servizi di Mercato, estendendo la medesima autotutela anche a coloro che in qualunque modo si prestino ad un utilizzo "fittizio" o a fungere da "prestanomi" per conto di soggetti morosi e/o sanzionatii dall'Ente Gestore con l'inibizione all'accesso, al fine di consentire loro di eludere le prescritte norme regolamentari, destabilizzando il corretto ed ordinato svolgimento delle attività del Centro Agroalimentare.

Art. 2

Su segnalazione del Direttore di Mercato, ovvero su accertamenti documentali effettuati presso gli stessi operatori concessionari e/o le associazioni di categoria consorziate in Euromof, ovvero anche a seguito di rilevazione effettuata direttamente tramite l'Osservatorio Crediti, l'Ente Gestore, adotterà nei confronti delle ditte acquirenti che, in qualunque modo, risultino morosi nel pagamento delle transazioni commerciali, il provvedimento di inibizione da qualsiasi attività nell'ambito dell'area "A" del Centro Agroalimentare, con immediato ritiro/disattivazione del badge di ingresso, fino a quando detta morosità non venga sanata con rilascio di ampia ed accertata dimostrazione di essere in possesso della adeguata stabilità economico-finanziaria per essere riammesso ad operare nel MOF.

Art. 3

L'Ente Gestore adotterà analogo provvedimento anche nei confronti degli operatori non concessionari (operatori commerciali, intermediari, addetti al facchinaggio, ecc.) che in qualunque modo risultino morosi nei confronti dell'Ente Gestore, fermo restando ogni azione legale per il recupero di quanto dovuto.

Art. 4

I soggetti di cui al precedente art. 3 annualmente interessati ad essere autorizzati a svolgere le predette attività, debbono presentare, entro e non oltre il termine perentorio annualmente indicato dall'Ente Gestore mediante avviso pubblicato nell'Albo del Centro Agroalimentare richiamato nel successivo art. 11, l'apposita domanda redatta sul modello disponibile sul sito www.mof.it, a seguito della quale l'Ente Gestore (nelle more dell'istruttoria) potrà provvedere, caso per caso, al rilascio di una provvisoria autorizzazione con relativo badge d'ingresso temporaneo, salvo immediata revoca e disattivazione dello stesso in caso di eventuale successiva non conformità riscontrata.

Art. 5

E' stabilito che, a prescindere dalla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel predetto modello di domanda, l'Ente Gestore riterrà in ogni caso irricevibili le domande di soggetti che alla data di emanazione del presente Regolamento abbiano in corso procedimenti disciplinari o per morosità da parte dell'Ente Gestore, ai quali il badge d'ingresso eventualmente rilasciato in precedenza verrà ritirato e/o disattivato.

Art. 6

In via di autotutela e nel superiore interesse della stabilità economica dello stesso Ente Gestore e degli operatori concessionari, nonché del corretto ed ordinato svolgimento delle attività del Centro Agroalimentare, l'Ente Gestore negherà in ogni caso l'autorizzazione richiesta ovvero ritirerà quella eventualmente già rilasciata qualora, con le modalità indicate nel precedente art. 2, risulti evidente che la relativa domanda, pur essendo presentata da soggetto (acquirente diretto o per conto terzi, mediatore, intermediario, procacciatore d'affari, mandatario, ecc., facchino o soggetti addetti alla movimentazione delle merci) che, pur non avendo formalmente in corso nei suoi diretti confronti procedimenti disciplinari o per morosità nei confronti dell'Ente Gestore o degli operatori, la sua domanda presenti caratteristiche che inducano a ritenere di essere stata presentata al solo fine di eludere le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, ovvero l'attività già autorizzata induca a ritenere che, di fatto, viene svolta, in tutto o in parte, per conto o in sintonia con altro soggetto sanzionato o moroso.

Art. 7

L'Ente Gestore provvederà a dare opportuna e dettagliata comunicazione degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti ai sensi del presente Regolamento, sia agli operatori concessionari che anche alle altre categorie di operatori/frequentatori del MOF, mediante affissione nell'Albo del Centro Agroalimentare e, nei casi ritenuti necessari, anche con diretta comunicazione trasmessa via pec.

Art. 8

Nei confronti degli operatori concessionari che, successivamente alla comunicazione della adozione dei predetti provvedimenti sanzionatori, continueranno ad intrattenere rapporti commerciali o operativi (vendita di prodotti ovvero utilizzo di prestazioni di intermediazione o di facchinaggio, ecc.) con soggetti sottoposti ai predetti provvedimenti, verranno adottati i provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti Regolamenti di Gestione e di Mercato.

Art. 9

E' fatto assoluto divieto agli operatori legittimamente autorizzati (acquirenti, intermediari, procacciatori d'affari, addetti al facchinaccio, ecc.) di farsi prestanome per conto di altri corrispondenti operatori sottoposti dall'Ente Gestore ai provvedimenti disciplinari di cui alla presente Disposizione ovvero di utilizzare nella propria attività all'interno del MOF le prestazioni commerciali e/o professionali (acquisto di prodotti, ovvero utilizzo di prestazioni di intermediazione o di facchinaggio, ecc.) da parte di soggetti sottoposti ai medesimi provvedimenti. In caso di infrazione, verranno adottati nei loro confronti - a seconda della gravità della infrazione - i provvedimenti di interruzione temporanea o definitiva dalle attività nel MOF con sospensione per analogo periodo dell'autorizzazione all'accesso.

Art. 10

La presente Disposizione, avendo assolto per la sua approvazione a tutte le procedure previste dalla legge regionale 74/1984, dal Regolamento di gestione e dal Regolamento di Mercato del settore "ortofrutta e fiori", assume carattere di Regolamento Attuativo Interno del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi – MOF, al quale tutti gli operatori e/o frequentatori sono tenuti ad attenersi.

Art. 11

Il Direttore di Mercato del settore "ortofrutta e fiori" e gli Uffici amministrativi, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno a dare massima pubblicità al presente Regolamento, nonché ad ognuno dei provvedimenti adottati in applicazione dello stesso, mediante affissione permanente in formato A3 all'"Albo del Centro agroalimentare" previsto dall'art. 31 del Regolamento di Gestione e contestuale consegna con conferma di ricezione (sia via pec che brevi manu) a tutti gli operatori concessionari ed agli altri operatori a qualunque titolo autorizzati all'accesso, assicurando al presente Regolamento Attuativo Interno ed ai provvedimenti esecutivi adottati la puntuale osservanza anche attraverso un costante monitoraggio e una conseguente adozione delle sanzioni qui previste.

Art. 12

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento Attuativo Interno, valgono tutte le norme del Regolamento di Gestione e del correlato Regolamento di Mercato del settore "Ortofrutta e Fiori", in quanto applicabili, nonché le norme dettate dalla legge regionale n. 74/84 e tutte le specifiche norme di legge in materia.